



COMUNE DI PONTENURE

PROVINCIA DI PIACENZA

Ordinanza nr. 31

Prot. n. 11155

OGGETTO: DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI CHE CAUSANO DETONAZIONI O ALTRI SUONI DI FORTE INTENSITA' DURANTE LE FESTE DI FINE ANNO.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- è diffusa la consuetudine di celebrare il Capodanno con il lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere;
- trattandosi di materiali esplosivi, esiste un oggettivo pericolo che si verifichino infortuni anche di grave entità a persone, animali, oltre che danni materiali al patrimonio pubblico e privato;
- per incompetenza e per assenza di precauzioni minime, l'utilizzo può costituire un serio pericolo per l'incolumità pubblica, in special modo da parte di minori;

DATO ATTO CHE:

- l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo scoppio di petardi, l'esplosione di bombolette e mortaretti, ovvero il lancio di razzi costituisce causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, cui hanno fatto seguito proteste;
- tra le categorie a maggiore rischio in relazione all'incontrollato impiego dei prodotti pirotecnici vi sono i minori, cui deve essere riservata speciale tutela;
- conseguenze negative vengono a determinarsi anche a carico degli animali da affezione, di allevamento e selvatici, in quanto la detonazione, oltre ad ingenerare spavento negli animali, può causare loro la perdita del senso dell'orientamento;

CIÒ PREMESSO, l'Amministrazione Comunale si appella in via principale al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, affinché cessino simili comportamenti lesivi;

VISTI:

- l'Art. 54 comma 4, del Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000;
- l'art. 57 del T.U.L.P.S.;
- il Decreto Legislativo 123/2015;

ORDINA

il divieto, durante le feste di fine anno, in particolare **dal 30.12.2024 al 07.01.2025** di fare esplodere botti, petardi e altri artifici pirotecnici che causano forti detonazioni, o altri suoni di forte intensità su tutto il territorio comunale.

La violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, di importo compreso fra un minimo di euro 25,00 e un massimo di euro 500,00.

La presente ordinanza verrà pubblicata sull'albo on-line e sul sito internet del comune di Pontenure ed inviata al Comando di Polizia Locale, alla Stazione Carabinieri di Pontenure, al Prefetto ed al Questore della Provincia di Piacenza.

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 e s.m. e i. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al capo dello Stato.

Le Forze dell'Ordine sono incaricate di far osservare la presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, Il 30.12.2024



IL SINDACO
Giuseppe Carini